

*Il Milleproroghe rinvia le novità al 2026. Ci sarà una razionalizzazione per il terzo settore*

DS6901

DS6901

# Nuova Iva, non solo svantaggi

## Il cambio di regime apre la strada ad alcune agevolazioni

DI SIMONE BOSCHI

**D**al nuovo regime Iva non solo adempimenti per il terzo settore e lo sport. Anzi, enti e associazioni avrebbero accesso a due norme agevolative. Sempre in attesa del parere europeo sul regime fiscale previsto dalla riforma.

Negli ultimi anni lo Stato ha affrontato la procedura di infrazione Ue 2008/2010 con la quale l'Europa contestava l'inadeguata collocazione fiscale delle operazioni poste in essere dagli enti non commerciali all'interno dell'esclusione dal presupposto Iva (articolo 4 dpr 633/72), contrariamente all'indirizzo della direttiva Iva 2006/112/CE che dispone o l'imponibilità (magari ad aliquota ridotta) o lo spostamento nell'esenzione prevista dall'articolo 10 del dpr 633; il nostro legislatore, che evidentemente ha colto i presupposti costituzionali del pubblico interesse, ha optato per il trasferimento nel regime esentivo (art. 15 del dl 146/2021) con decorrenza più volte spostata in avanti e, in ultimo, prevista a partire dal 2026 per effetto dell'articolo 3 comma 10 del dl 202/2024 «in attesa della razionalizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per gli enti del terzo settore» come esso narra. Il viceministro all'economia **Maurizio Leo** ha ipotizzato la possibile esclusione degli enti più piccoli dal cambio di regime.

L'attrazione all'ambito esentivo obbliga gli enti sprovvisti di partita Iva ad acquisirla, poiché tale regime presuppone l'esistenza di un'identità tributaria completa, tipica delle attività commerciali da cui discende che ogni ente deve instaurare una contabilità fiscale minima, emettere fatture elettroniche o scontrini telematici, registrare le operazioni attive e passive nei registri previsti dalla disciplina

Iva, osservare le scadenze riguardanti le comunicazioni telematiche periodiche e annuali; maggiori adempimenti amministrativi e probabilmente maggiori costi che le comunità degli operatori del Terzo settore e dello sport dilettantistico hanno manifestato di non poter (voler) sostenere se non previa individuazione di soglie esonerative graduali in modo da aiutare i piccoli enti evitando aggravati operativi e finanziari non sempre giustificati.

In realtà l'avvento del regime di esenzione consente di profittare di almeno due norme agevolative: la prima è la cosiddetta dispensa per le operazioni esenti prevista dall'articolo 36-bis del dpr 633/72 secondo cui per l'attività svolta in esenzione si possono evitare gli obblighi di fatturazione e di registrazione, l'altra - valida anche fuori dal regime di esenzione - è il disposto della Legge 398/91 che esonera dalla fatturazione e dalla tenuta delle scritture contabili previste da norme fiscali in relazione alle operazioni commerciali connesse all'attività istituzionale.

E' comprensibile la necessità legislativa di armonizzare gli ambiti di applicazione Iva nei perimetri del Terzo settore e dello sport, da cui il narrato rinvio al 2026, tuttavia è forse sfuggita la grande opportunità illustrata, capace di attenuare la portata e la costosità del nuovo regime esentivo e nel contempo di fruire di una norma che può rappresentare la messa in sicurezza dell'Iva nel non profit; va semmai riconosciuto che l'autorizzazione comunitaria al Titolo X del Codice del terzo settore (la parte fiscale) non è ad oggi pervenuta e questo rende ancora inefficace la nuova fiscalità, tanto che aver fatto partire nel 2025 la nuova esenzione avrebbe provocato un disallineamento normativo, tutta-

via non va sottovalutata l'attuale instabilità fiscale contenuta nell'articolo 4 del dpr 633/72 che offre maggiori possibilità di interpretazione «estensiva» ai verificatori fiscali col rischio di gravose contestazioni sulla corretta collocazione dell'attività svolta da un ente non profit.

Intanto associazioni e società sportive non lucrative possono fruire di un'altra tipologia di esenzione, prevista dall'articolo 36-bis del dl 75/2023 e non influenzata dal rinvio al 2026, per i servizi connessi con la pratica dello sport resi nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica, senza distinzione fra persone tesserate o non tesserate.

Il lavoro di razionalizzazione annunciato dal legislatore potrebbe completarsi qualora egli decidesse di recepire ai fini fiscali la definizione di sport contenuta nell'articolo 2 del dlgs 36/2021 che comprende qualunque forma di attività fisica finalizzata al miglioramento della condizione fisica e psichica, allo sviluppo delle relazioni sociali o all'ottenimento di risultati in competizioni: in tal modo i verificatori fiscali vedrebbero ridursi drasticamente la possibilità di collocare talune forme di allenamento nell'ambito estetico dove l'Iva continua ad applicarsi. Del resto, lo sport è entrato in Costituzione ed è ormai indubbia la sua valenza anche ai fini del risparmio della spesa sanitaria del Paese.

© Riproduzione riservata



Maurizio Leo

